



<b>CITTA' DI MANFREDONIA</b>	
<b>PROTOCOLLO GENERALE</b>	
- 5 MAG. 2017	
PROT. N.	16010
CAT.	CL.



*Prefettura di Foggia*

*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali*

Fax 0881799415 - tel. 0881799406-407-428-436 pec : [entilocali.preffg@pec.interno.it](mailto:entilocali.preffg@pec.interno.it) - [elettoriale.preffg@pec.interno.it](mailto:elettoriale.preffg@pec.interno.it)

Prot. n. /AREA II

Foggia, data del protocollo informatico

(menzionare sempre il numero di protocollo e Area II nella nota di risposta da trasmettere all'indirizzo [pec:protocollo.preffg@pec.interno.it](mailto:pec:protocollo.preffg@pec.interno.it))

Ai Consiglieri Comunali "Movimento 5 Stelle"  
MANFREDONIA

Al Sindaco del Comune di  
MANFREDONIA

e, p.c.: Al Presidente del Consiglio Comunale di  
MANFREDONIA

**OGGETTO:** Richiesta di intervento per il mancato rispetto dei termini imposti dal TUEL per approvazione del rendiconto di gestione 2016.

In relazione all'esposto allegato in copia si precisa che, come peraltro emerge dalla ricostruzione delle disposizioni del TUEL richiamato nello scritto, che il Prefetto provvede ad assegnare un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del rendiconto solo quando, spirato il termine previsto dalla legge (30 aprile dell'anno successivo a cui il rendiconto si riferisce) lo stesso non sia stato approvato dal consiglio e sempreché la giunta abbia approvato il relativo schema.

Nel caso in cui invece entro il 30 aprile la giunta non abbia adottato lo schema di rendiconto il Prefetto nomina un Commissario ad acta ai fini dell'adozione dello schema medesimo e, una volta predisposto, provvede ad assegnare al Consiglio Comunale analogo termine non superiore a 20 gg. per l'approvazione.

Solo nel caso in cui il Consiglio Comunale, nonostante la diffida a provvedere non adempia all'approvazione del documento contabile, il Prefetto si sostituisce al Consiglio mediante Commissario e contestualmente avvia la procedura per lo scioglimento.



*Prefettura di Foggia*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II — Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali*

Ciò posto, si precisa che, per il Comune di Manfredonia, destinatario, unitamente a numerosi altri Comuni della provincia, della diffida a provvedere all'approvazione dei rendiconti degli anni 2011, 2012, 2014 e 2015 non è stata, a differenza di quanto affermato dalle SS.LL., avviata la procedura di scioglimento avendo il Comune approvato il rendiconto di gestione nei termini assegnati con la diffida.

Si precisa altresì che il Prefetto non può assumere iniziative prima che sia spirato il termine del 30 aprile, come richiesto dalla S.V., pur avendo già provveduto a trasmettere a tutti i Comuni della provincia apposita circolare, nella quale viene richiamato il termine imposto dalla legge per l'adempimento in argomento.

Peraltro, essendo scaduto il termine di cui sopra, la scrivente, previa ricognizione in atto della situazione dei Comuni della provincia, attiverà le iniziative di conseguenza, come previste dalla legge.

IL PREFETTO

(Firma)



## AL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

### ESPOSTO

**Oggetto: richiesta di intervento per il mancato rispetto dei termini imposti dal TUEL per approvazione del rendiconto di gestione 2016.**

I sottoscritti Avv. Giovanni FIORE nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 17/12/1977 e Massimiliano RITUCCI nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 26/07/1979 in qualità consiglieri Comunali eletti nella lista "Movimento 5 Stelle"

#### PREMESSO CHE

- a) Il TUEL, all'art. 227 al comma 2, prevede che *"Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità"*.
- b) Il Regolamento di Contabilità del Comune di Manfredonia non prevede termini per la messa a disposizione dei consiglieri comunali della proposta diversi da quelli imposti dalla normativa nazionale.
- c) Il comma 3 dell'art. 227 prevede che *"In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141"*.
- d) Il comma 2 dell'art. 141 del TUEL prevede *"Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di*

*bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio".*

#### CONSIDERATO CHE

- e) Il termine imposto dall'art. 227 del TUEL per la messa a disposizione dei consiglieri comunali del rendiconto della gestione 2016 era il 10 aprile 2017, ossia venti giorni prima del termine ultimo.
- f) In data 13 aprile 2017 alle ore 19:00 nessuna comunicazione in merito è stata recapitata ai consiglieri.
- g) Nei precedenti anni 2011, 2012 e 2014 il rendiconto di gestione non è mai stato approvato nel termine del 30 aprile stabilito dalla legge.
- h) La Prefettura di Foggia ha avviato la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale di Manfredonia in tre diverse occasioni con note n. 11796 del 13 aprile 2015, n. 15802 del 12 maggio 2015 e n. 28414 del 27 agosto 2015, cioè le prime due antecedenti la data delle consultazioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale del 02/06/2015 e l'ultima oltre due mesi dopo la tornata elettorale.
- i) Il ritardo nell'approvazione del rendiconto comporta la sospensione da parte del Ministero dell'Interno del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale, così come previsto dall'art. 161 comma 3 del TUEL.
- j) La sospensione dei pagamenti comporterebbe un grave danno alla liquidità dell'ente, seppur temporaneo.

Pertanto alla luce di tutto quanto sopra dichiarato e descritto, i sottoscritti

#### CHIEDONO

- Intervento di Sua Eccellenza per il rispetto dei termini imposti per legge e per ogni altro provvedimento ritenuto opportuno.

Manfredonia, 13/04/2017

Avv. Giovanni Fiore

Massimiliano RITUCCI